



NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DEL TRACCIATO XML DELLA FATTURA ELETTRONICA

Con provvedimento direttoriale n. 99922, pubblicato il 28 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha adottato nuove specifiche tecniche (versione 1.6.) del **tracciato xml della fattura elettronica**.

A partire **dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte **sia** con il nuovo schema (versione 1.6.), **sia** con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5)

Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà **esclusivamente** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Modifiche apportate dal nuovo tracciato

NUOVI CODICI CAMPO "Tipo documento":

- o **TD16** integrazione per acquisti interni – RIMANE COMUNQUE POSSIBILE EFFETTUARE L'INTEGRAZIONE CARTACEA
- o **TD17** integrazione o autofattura per acquisti di servizi da soggetto non residente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR 633/1972 - – RIMANE COMUNQUE POSSIBILE EFFETTUARE L'INTEGRAZIONE O L'AUTOFATTURA CARTACEA
- o **TD18** integrazione della fattura del fornitore UE per acquisto intracomunitario di beni – RIMANE COMUNQUE POSSIBILE EFFETTUARE L'INTEGRAZIONE CARTACEA
- o **TD19** integrazione o autofattura per acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR 633/1972 – RIMANE COMUNQUE POSSIBILE EFFETTUARE L'INTEGRAZIONE O L'AUTOFATTURA CARTACEA
- o **TD21** in caso di emissione di autofattura per regolarizzazione dello splafonamento
- o **TD22** in caso di estrazione beni da Deposito IVA
- o **TD23** in caso di estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- o **TD24** – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del DPR 633/72, quindi fatture differite che i contribuenti utilizzano per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell'operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt)
- o **TD25** fattura differita di cui all'art. 21, 4 comma, lett. b), del DPR 633/72, quindi fattura differita per operazioni triangolari interne
- o **TD26** per la cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
- o **TD27** in caso di fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

NUOVI CODICI CAMPO "Natura":

- o Il codice **N2** si scinde in:
 - N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
 - N2.2: non soggette – altri casi.
- o Il codice **N3** invece viene suddiviso in ulteriori specifici fattispecie relative ad operazioni non imponibili:
 - N3.1 non imponibili – esportazioni;
 - N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
 - N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
 - N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
 - N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento;
 - N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.



- o Il codice **N6** relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato in base alla specifica operazione:
 - N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
 - N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
 - N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
 - N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
 - N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
 - N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
 - N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
 - N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
 - N6.9 inversione contabile – altri casi.

NUOVI CODICI CAMPO "Tipo Ritenuta":

- o RT01 ritenuta persone fisiche
- o RT02 ritenuta persone giuridiche
- o RT03 contributo INPS
- o RT04 contributo ENASARCO
- o RT05 contributo ENPAM
- o RT06 altro contributo previdenziale

Nota: estensione dell'arrotondamento a 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni